

Allegato 3 al regolamento d'Istituto

Regolamento di disciplina

VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;

VISTO il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;

VISTO il DPR 22.06.2009, n. 122;

Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007;

VISTA la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008;

VISTO il verbale n°104/2020 del 2/09/2020 del Comitato Tecnico Scientifico contenente " Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell' A.S. 2020/2021 ";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 contenente " Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ";

VISTO il Protocollo di prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS CoVid-2 adottato dall'Istituto;

VISTA la circolare n°13 del 4/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n°28877 del 4/09/2020 del Ministero della Salute contenente "Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo alle ai lavoratori e alle lavoratrici " fragili " in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020;

VISTI i Protocolli Ministeriali in atto e le intese sindacali pro parte ;

VISTA le Circolari del Ministero della Salute in atto e in specie la circ.n°9361del 18/03/2020 e la n°5443 del 22/04/2020

VISTO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione " redatto dall'INAIL e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 9/04/2020 che valuta il rischio "ISTRUZIONE – codice ATECO 85) come " MEDIO BASSO" e come "MEDIO ALTO" il rischio da "AGGREGAZIONE ";

VISTE le Note recanti suggerimenti operativi in merito all'organizzazione degli spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado dell'USR Lazio prot. 0018020 del 13/07/20:

VISTA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

VISTA la Legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.

PREMESSE

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto
- I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative di cui all'art. 10 riportato qui di seguito).

Pertanto il Regolamento di Disciplina individua:

- a) I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, all'edificio scolastico contrari al "patto educativo di corresponsabilità" dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 c.2 e seguenti del D.P.R. n.249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto Scolastico viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni). Sono sanzionabili, altresì, tutti i comportamenti esterni censurabili alla luce del presente Regolamento, qualora gli autori siano identificabili come allievi dell'Istituto Scolastico, per il pericolo della perdita d'immagine e di prestigio che dalla mancanza ne è derivata alla Istituzione Scolastica.
- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare.
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

PARTE 1^: COMPORAMENTI INDIVIDUALI INDIVIDUALI E DI GRUPPO MERITEVOLI DI SANZIONE DISCIPLINARE

Art. 1 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 2 – Mancanze e sanzioni disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, che prevedono sanzioni disciplinari erogate dagli organi competenti.

Art. 3 – Organo di Garanzia (OG)

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto. La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

Art. 4– Ricorsi

Avverso alle sanzioni di cui all'art. 2 è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, che sarà anche annotata sul registro di classe. La decisione dell'OG viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso.

Art. 5 - Tipologia delle infrazioni disciplinari

I comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche);
- b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
- c) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;
- d) Offese alla dignità personale e il rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola o attraverso azioni di violenza fisica e verbale di alquanto gravità o attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme ,senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso.
- e) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo e quant'altro);
- f) offese al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al prestigio della scuola;
- g) deterioramenti del patrimonio dell'Istituto o della altrui proprietà che non comporti allarme sociale (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).
- h) commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, - ricomprese le azioni che si dovessero compiere nel corso di occupazioni dei locali dell'edificio scolastico e quant'altro -(resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno);
- i) danneggiamento, distruzione o dispersione di cose appartenenti al patrimonio scolastico non meramente accidentale o in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.

Art. 6 - Le sanzioni

- Le sanzioni sono divise in:

◆ SANZIONI DI PRIMO LIVELLO

- a) richiamo orale ai propri doveri
- b) annotazione sul registro di classe
- c) annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori

◆ SANZIONI DI SECONDO LIVELLO

- a) allontanamento fino a cinque giorni;
- b) allontanamento fino a quindici giorni;

◆ SANZIONI DI TERZO LIVELLO

- a) allontanamento superiore a quindici giorni
- b) allontanamento superiore a quindici giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- c) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- d) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di stato.

◆ **SANZIONI ALTERNATIVE**

Per la tipologia di sanzioni di **2^a livello** è sempre offerta allo studente sanzionato la facoltà di scelta di applicazione di sanzioni alternative in modo da convertire la sanzione inflitta in attività di natura sociale, culturale in favore della comunità scolastica ,in orario non coincidente con quello delle lezioni, esemplificativamente:

- lavori (es. pulizia e/o piccole manutenzioni) nei locali della scuola da definire con il Dirigente Scolastico. Queste attività che sono da ritenersi di supporto ai collaboratori scolastici debbono svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività.
- il ripristino del decoro dei locali della scuola,
- le attività di segreteria,
- lavori nella biblioteca della scuola da definire con i Docenti responsabili;
- attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica:
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- altre proposte del Consiglio di classe

Le misure alternative sono da ritenersi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica,

Art. 7- Le Circostanze che aggravano o attenuano la sanzione da irrogare

1) Costituiscono circostanza attenuante:

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

2) Costituiscono circostanza aggravante:

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.
- d) In caso di circostanza aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di circostanza attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. i) la cui applicazione non può che essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni e non il risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal presente Regolamento.

Art. 8 Le Circostanze che aggravano o attenuano la sanzione da irrogare

1. Costituiscono circostanza attenuante:

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

2. Costituiscono circostanza aggravante:

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

In caso di circostanza aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di circostanza attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. i) la cui applicazione non può che essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni e non il risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal presente Regolamento.

Art.9- Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 1^ livello

1. Richiamo orale ai propri doveri

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente

2. Richiamo orale ai propri doveri e annotazione sul registro di classe

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro di classe.

3. Annotazione sul registro di classe e convocazione degli esercenti la genitoria potestà

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale potestà.

Art.10 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 2^ livello

Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari di 2^ livello, di competenza del Consiglio di Classe in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico, idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese. Convoca, entro 10 giorni scolastici dall'evento, il Consiglio di classe in composizione disciplinare (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva. Se lo studente incolpato è minorenne vengono avvisati anche gli esercenti la genitoria potestà che hanno facoltà di intervenire. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase del deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Classe. Nella prima fase, il Presidente:

- 1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
- 2. verifica se si vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
- 3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);

4. invita lo studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà presenti a accedere, rappresentando agli esercenti la genitoria potestà che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Procede a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la genitoria potestà. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la genitoria potestà e se nulla osta ordina procedersi.
5. invita il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.
6. se lo studente incolpato è presente contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. E' facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.
7. Ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.
8. Gli esercenti la genitoria potestà sullo studente minorenne incolpato possono soltanto assistere e si debbono astenere dall'intervenire.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi. Il Consiglio di Classe emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la genitoria potestà, se presenti. Il Consiglio di Classe, peraltro deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la genitoria potestà se minorenne nel termine di **10 giorni**. In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a **tre giorni**, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria può non essere applicata.

La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai **10 giorni**, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la genitoria potestà nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

PARTE 2^ : PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 11- Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3^ livello

Il Dirigente scolastico, per le mancanze disciplinari di 2^ livello, di competenza del Consiglio di Istituto in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese.

Propone, quindi, con specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione del Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare, trasmettendo il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio d' Istituto. In questi casi, sia per la convocazione della Giunta Esecutiva che del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca, **entro 10 giorni scolastici** dall'evento, il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato, notificandogli atto d'incolpazione riportante gli estremi della infrazione commessa. La notificazione dell'atto di contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del giorno di celebrazione del procedimento è estesa, altresì, agli esercenti la genitoria potestà se lo studente è minorenne. Lo studente ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva: parimenti possono intervenire o meno gli esercenti la genitoria potestà. La seduta disciplinare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Vice presidente espressamente delegato o in caso di impossibilità del Presidente a partecipare e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase del deliberazione). **La prima fase** è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto.

Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione della seduta in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio d'Istituto o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica se si vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
4. invita lo studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà, ove siano presenti, ad accedere, rappresentando agli esercenti la genitoria potestà che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Procede a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la genitoria potestà. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la genitoria potestà e, se nulla osta, ordina procedersi.
5. invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.
6. se lo studente incolpato è presente gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. E' facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.
7. Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere. Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi. Il Consiglio d'Istituto emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la genitoria potestà, se presenti. Il Consiglio di Istituto, comunque, dovrà comunicare formalmente la decisione comprensiva di motivazione sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne nel termine di **20 giorni**.

La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.

Art. 12 Criteri da seguire nei casi di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3^o livello

1. Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati posti in essere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, ecc.), oppure come dispregio assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica, o, infine deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, deroga insita nel rispetto dei principi educativi e recuperativi che debbono essere coevi alla sanzione irrogata. A tal fine la durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In questi casi il fatto disciplinare costituisce, altresì, ipotesi di reato e l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia alla Autorità Giudiziaria.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni da ricorrere congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria turbativa sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto dovrà evitare che l'applicazione di tale tipologia di sanzioni determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Talchè è doveroso verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

3.Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Questa tipologia di sanzioni deve essere applicata quando, a giudizio del Consiglio d'Istituto, nei fatti contestati **sussistano elementi concreti e precisi** tali da ravvisare violazioni di particolare gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un allarme sociale. Pertanto debbono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:

A. situazioni di recidiva, nel caso di comportamenti che integrino reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

B. non sono esperibili, a giudizio del Consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Art. 13 Ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia interno

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **15 giorni** dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola che decide nel termine di **10 giorni** dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia Interno non si pronunci entro detto termine, la sanzione di primo grado deve ritenersi confermata. Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la genitoriale potestà qualora lo studente sia minorenni. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati. La comunicazione della decisione avviene colle modalità dianzi esplicitate per i procedimenti dinanzi il Consiglio di Classe o d'Istituto in composizione disciplinare.

Dopo l'acquisizione della decisione dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un secondo ricorso contro le sanzioni presentando ulteriore appello all'Organo di Garanzia Regionale disciplinato dal DPR 235/2007 art. 2 co 3.

Art.14 La Conciliazione prima della seduta disciplinare

Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si prevede la irrogazione di sanzioni di 2^a livello, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, delega il Coordinatore di Classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la genitoriale potestà. Acquisita l'accettazione il Dirigente scolastico ordina annotazione una diffida scritta sul Registro di classe.

Art. 15 Il risarcimento del danno

Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

A. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;

B. nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

C. nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,

D. La Giunta Esecutiva stima i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la genitoria potestà la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

E. Le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

F. Gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDIVIDUALI			
Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
a) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze	Richiamo orale ai propri doveri	1) Annotazione sul registro di classe. convocazione dei genitori; 2) Allontanamento di <u>un giorno</u> dalla comunità scolastica alla terza annotazione.	1. Docente della prima ora e seconda ora di lezione e/o Coordinatore 2. Consiglio di Classe
b) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;	Annotazione sul Registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da <u>3 a 5 giorni</u> alla seconda annotazione	Consiglio di Classe
c) Uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti	Richiamo orale ai propri doveri	1. Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori; 2. Allontanamento di <u>un giorno</u> dalla comunità scolastica alla terza annotazione.	1, Il docente che ha accertato il comportamento 2. Consiglio di classe

<p>d) Occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose.</p> <p>Turbamento delle lezioni.</p>	<p>Annotazione sul Registro di classe e convocazione dei genitori</p>	<p>Annotazione sul Registro di classe, convocazione dei genitori allontanamento di <u>5 giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione.</p>	<p>Docente che ha accertato il comportamento</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>e) Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione</p>	<p>Annotazione sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni</p>	<p>Annotazione sul registro di classe convocazione dei genitori e allontanamento di <u>10 giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la seconda annotazione.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>f) 1.Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola.</p> <p>a) Chiamate e ricezioni di telefonate e utilizzo delle funzione SMS.</p> <p>b) Utilizzo per registrazioni vocali, foto e /o filmati (videotelefonati, fotocamere, videocamere registratori).</p> <p>2.Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3, I-pod o simili nei locali della scuola</p> <p>3.Rifiuto di consegnare il cellulare o altra strumentazione</p>	<p>VEDI NORMATIVA VIGENTE</p>	<p>VEDI NORMATIVA VIGENTE</p>	<p>VEDI NORMATIVA VIGENTE</p>
<p>g) Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola nelle pertinenze.</p>	<p>annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00</p>	<p>annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,0</p> <p>Dopo la seconda Violazione</p> <p>Allontanamento dalla comunità dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a giorni</p>	<p>1: Docente che ha accertato il comportamento e/o personale all'uopo delegato.</p> <p>2.Consiglio di Classe.</p>
<p>h) Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico - Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza. Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento) del danno).</p>	<p><u>Congiuntamente:</u></p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 5 a 15 giorni</p> <p>Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

<p>i) Offese alla dignità personale e al rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola:</p> <p>1. attraverso azioni di violenza fisica e verbale di alquanto gravità;</p> <p>2. attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme ,senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso, anche se compiutifuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante viaggi d'istruzione o visite didattiche).</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro,, visite e viaggi d'istruzione ecc.).</p> <p>Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.</p>	<p><u>Congiuntamente</u> Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).</p> <p>Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>l) Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo e quant'altro)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 20 giorni</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER I COMPORTAMENTI DI GRUPPO			
Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti all'irrogazione
m) Comportamenti che turbano il regolare andamento della scuola: - disturbo della quiete o della serenità della vita scolastica non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose. - Turbamento delle lezioni.	<u>Congiuntamente</u> Allontanamento per un periodo da 5 a 15 giorni. Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (ivi compresi film, teatro, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
n) Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose appartenenti al patrimonio scolastico non meramente accidentale o in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).	<u>Congiuntamente</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico	Consiglio di Istituto
o) Comportamenti o espressioni irrispettose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione	<u>Congiuntamente</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 20 giorni . Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	<u>Congiuntamente</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 60 giorni Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	Consiglio d'Istituto
p) Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ricomprese le occupazioni dei locali dell'edificio scolastico e quant'altro – (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato	Consiglio di Istituto
q) Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo e quant'altro)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato	Consiglio di Istituto

PARTE 2^: Integrazioni al Regolamento Disciplinare alla luce della situazione straordinaria derivante dalla emergenza sanitaria da COVID-19

Va premesso che le procedure di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni da applicare sono quelle previste dal REGOLAMENTO DISCIPLINARE per le infrazioni e sanzioni cosiddette di tipo ordinario-

APPENDICE I^: LE INFRAZIONI E LE SANZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME WEB, NONCHÈ DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E ALTRI ELABORATORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell'ambito delle attività di Didattica Digitale Integrata si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento.

Immediatamente deve essere tenuto presente che comportamenti non corretti tenuti durante le connessioni informatiche necessarie per realizzare la DDI, possono assumere rilevanza penale. Si deve evidenziare che la legge n° 547/93 (è opportuno consultare anche la legge 18.3.2008 n. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla criminalità informatica) ritiene che i comportamenti non corretti che potrebbero essere qualificati come *reati informatici* siano i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quarter, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Inoltre, qualora l'introduzione fosse effettuata allo scopo di danneggiare il sistema sono stati previsti i reati di:

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)

A queste fattispecie si aggiunge, ovviamente, il reato di cui all'art. 340 C.P. "*interruzione di pubblico servizio*".

La Didattica Digitale Integrata, ovviamente è interessata dalla normativa vigente sulla privacy: già nel Regolamento di Disciplina sono previste sanzioni per uso improprio di cellulari e altri dispositivi nonché dei social media. Tant'è che è assolutamente vietato diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi, nonché informazioni relative a dati personali o sensibili. La Istituzione Scolastica, a miglior difesa per la tutela della privacy, ha già invitato e insiste nell'invitare di tenere presente i seguenti accorgimenti:

1. adottare password imprevedibili e con codici alfanumerici, cambiandole frequentemente e diversificandole a seconda dei siti;
2. evitare di comunicare la propria password e conservarla in un luogo sicuro, non sul computer che va in rete;
3. installare e configurare *firewall* e *antivirus* tenendoli costantemente aggiornati;
4. procurarsi un *antispyware* in grado di ripulire efficacemente il sistema;
5. tenere sotto controllo i *cookies*, ogni tanto cancellandoli completamente e utilizzando cookie manager che permette una gestione effettiva da parte dell'utente;
6. utilizzare un *trace eraser*: talune tracce elettroniche persistono dopo l'utilizzo di un computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l'utilizzo di software specifico è consigliato;
7. non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti; oltretutto si evitano il *phishing* o lo *spoofing*.

Inoltre, la Istituzione Scolastica ha invitato famiglie e studenti a tenere presente che comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo, sono ritenute fattispecie perseguibili penalmente. In particolare, possono configurare:

- il reato di cui all'art.595 C.P. (*diffamazione*);
- il reato di cui all'art. 612 bis C.P. (classificato come "*Atti persecutori* " ex art. 612 bis c.p. ovvero come *stalking* che punisce chi, in maniera reiterata, minaccia o molesta qualcuno, causandogli un grave e perdurante stato di ansia o di paura. Le pene sono

molto severe e si può arrivare anche a cinque anni di reclusione). E opportuno ricordare che la responsabilità personale penale l'imputabilità penale per i reati commessi viene considerata al quattordicesimo anno.

Vengono qui richiamate le Linee di orientamento dettate dal MIUR a seguito dell'entrata in vigore della Legge 71/2017 “ *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* ”.

Pertanto alla luce di queste premesse, gli esercenti la responsabilità genitoriale debbono prestare la massima vigilanza affinché i minori tengano comportamenti corretti durante le connessioni e rifuggano da comportamenti che potrebbero integrare reati quali sopra indicati e soprattutto si astengano dal fornire le password, credenziali e link a persone estranee che potrebbero inserirsi abusivamente ed assumere atteggiamenti censurabili e commettere i reati sopra richiamati.

Non c'è bisogno di precisare che gli studenti maggiorenni rispondono in proprio, sia dal punto penalistico che civilistico.

Si ritiene opportuno riportare le seguenti precisazioni:

1. L'utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che vengono rese disponibili nell'ambito delle piattaforme in dotazione all'Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale.
2. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in presenza, prevede comunque una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza e della qualità della partecipazione.
3. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa verifiche programmate, ecc), una volta concordate tra docente e studenti, vanno rigorosamente rispettate.
4. Essere diligenti nel verificare le modalità di accesso alle lezioni che vengono comunicate tramite registro elettronico o email su account istituzionale.
5. Durante le video lezioni occorre presentarsi puntuali ovvero almeno 5 minuti prima del collegamento e abbigliati in modo consono. La cura dell'aspetto personale, nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di rispetto per sé stessi. Infatti durante le videolezioni, il comportamento non può essere eccessivamente disinvolto: anche se fisicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale comune.
6. E' proibito collegarsi da luoghi pubblici e in modalità collettiva.
7. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla piattaforma a piacimento; nel caso fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente che, in quel momento, sta svolgendo un lavoro rivolto ai presenti.
8. Durante una video lezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale e, quindi, non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni.
9. Lo svolgimento dell'attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo, non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente;
10. Eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali come l'accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a disposizione. Il docente è legittimato a sospendere la lezione e ad attivare eventuali provvedimenti disciplinari, da annotare sul registro elettronico.
11. Se lo studente ne fa motivata richiesta, il docente può autorizzare la disattivazione della modalità video;
12. E' assolutamente vietato diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche; divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media, piattaforme web; applicazioni di messaggistica. Infatti il materiale didattico è soggetto alla tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 s.m.i.)
13. Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
14. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
15. Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
16. Non è consentito creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

17. Quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;

Inoltre, durante le attività di Didattica Digitale Integrata, si debbono tenere presenti le seguenti indicazioni di sicurezza:

- ◆ conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- ◆ comunicare immediatamente ai docenti (che provvederanno di conseguenza) l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
- ◆ in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione e indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
- ◆ l'Amministratore di Sistema ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l'Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate. In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l'Istituto potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo e saranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari. L'Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.

<i>INFRAZIONI</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>SOGGETTO IRROGATORE</i>
Omessa verifica delle modalità di accesso alle lezioni che vengono comunicate tramite registro elettronico	A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori; B. SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione	<i>DOCENTE</i> <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Omessa presentazione di almeno 5 minuti prima del collegamento	A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori ; B. SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione	<i>DOCENTE</i> <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Presentazione alla video lezione abbigliati in modo non consono e comunque sciatto	A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori; B. SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione	<i>DOCENTE</i> <i>(il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</i> <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Non seguire la video lezione per intero, uscendo e rientrando dalla chat a piacimento senza autorizzazione del docente	A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori; B. SOSPENSIONE <u>da uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione	<i>DOCENTE</i> <i>(il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</i> <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>

<p>Mancata partecipazione alle attività non motivata da segnalate difficoltà tecniche o di connessione,</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE <u>da uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>DOCENTE</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>Inosservanza delle consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc) assegnate dal Docente</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>DOCENTE</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>Non seguire attentamente la lezione compiendo altre attività (chattare con il cellulare, ascoltare musica, studiare altre materie, ecc.)</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori;</p> <p>B.SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>DOCENTE</p> <p><i>(il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</i></p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>Comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni.</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 3 a 5 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>B. SOSPENSIONE <u>da 5 a 7 giorni</u> in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile dei comportamenti)</i></p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</i></p>
<p>Consentire accessi non autorizzati a terzi non autorizzati nell'aula virtuale e comportamenti anomali (accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video) imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a disposizione,</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 5 a 7 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</i></p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</i></p>

<p>Diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche; divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media, piattaforme web; applicazioni di messaggistica.</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 5 a 7 giorni</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</p>
<p>Utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 7 a 15 giorni</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile o coi responsabili)</p>
<p>Creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 7 a 15 giorni congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile o coi responsabili)</p>
<p>Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (<i>FLAMING</i>)</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 7 a 15 giorni congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</p>

<p>Creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;</p>	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 7 a 10 giorni</p> <p>B. SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p> <p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p>
--	---	---

Se le infrazioni sono commesse in GRUPPO la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 20 giorni.

Nei casi più gravi, nella inibizione da qualsivoglia attività per l'intero anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale;

APPENDICE II: LE INFRAZIONI E LE SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

1. E' assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione. L'utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione. La diffusione da parte degli studenti e dei docenti delle immagini audio-video delle persone presenti nell'aula virtuale, sia di alunni che docenti e la loro eventuale pubblicazione su Internet può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, con conseguenti sanzioni disciplinari, e di natura penale.;
2. è vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o audio;
3. durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, non possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti;
4. E' vietato diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti appartenenti ad altre classi o ad utenti non appartenenti all'Istituto Scolastico;
5. La commissione di atti configurabili come cyberbullismo, oltre a rilevare come illecito penale e conseguentemente la denuncia alla Autorità Giudiziaria, sarà sanzionata applicando il sistema sanzionatorio del Regolamento di Disciplina vigente in via ordinaria.

Sono da ritenersi atti di cyberbullismo:

- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (Harassment);
- Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking);
- Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli calunniosi e denigratori (Denigrazione);
- Registrazione delle confidenze -raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (Outing estorto);
- Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (Impersonificazione);
- Estromissione intenzionale dall'attività on line (Esclusione)

- Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (Sexting).

<i>INFRAZIONI</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>SOGGETTO IRROGATORE</i>
Diffondere delle immagini audio-video delle persone presenti nell'aula virtuale, sia di alunni che docenti	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e <u>SOSPENSIONE da 7 a 15 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>B. Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>
Diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti appartenenti ad altre classi o ad utenti non appartenenti all'Istituto Scolastico;	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe, convocazione dei genitori e <u>SOSPENSIONE da 7 a 15 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>B. Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p> <p><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>
<p>Commettere atti configurabili come cyberbullismo quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (<u>HARASSMENT</u>); • Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (<u>CYBERSTALKING</u>); • Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (<u>DENIGRAZIONE</u>); • Registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (<u>OUTING ESTORTO</u>); • Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (<u>IMPERSONIFICAZIONE</u>); • Estromissione intenzionale dall'attività on line (<u>ESCLUSIONE</u>) • Invio di messaggi via smartphone ed 	<p>A. <u>SOSPENSIONE</u> per un periodo superiore a 30 giorni congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>B. <u>ALLONTANAMENTO</u> dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.</p>	<p><i>CONSIGLIO D'ISTITUTO</i></p> <p><i>CONSIGLIO D'ISTITUTO</i></p>

Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (<i>SEXTING</i>).		
---	--	--

Se le infrazioni sono commesse in GRUPPO la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 30 giorni.

Nei casi di recidiva e cyber bullismo si applica sempre l'ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e la esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale;

APPENDICE III: LE INFRAZIONI E LE SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E CONTROLLARE IL VIRUS DA COVID-19

L'Istituzione Scolastica ha adottato delle "DISPOSIZIONI OPERATIVE II" la cui applicazione ha reso possibile mettere a disposizione del Personale scolastico e degli alunni, alla apertura delle attività didattiche, ambienti rigorosamente puliti, sanificati e disinfettati secondo quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 e soprattutto dalla Circolare 4543/2020 del Ministero della Salute. Ulteriore sforzo è stato quello di avere predisposto nelle aule i banchi per gli allievi e la cattedra in modo da non essere attinti dal rischio di "AGGREGAZIONE". Conseguentemente è stato richiesto alle famiglie e agli studenti un rigoroso senso di responsabilità per non vanificare i risultati lusinghieri, in termini di sicurezza, raggiunti dalla Istituzione Scolastica e soprattutto:

- ❖ Gli alunni debbano monitorare assiduamente il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.
- ❖ Le famiglie debbano collaborare nel monitoraggio dello stato di salute del nucleo familiare, nel rispetto delle "DISPOSIZIONI OPERATIVE II" nonché del Patto educativo di corresponsabilità integrato in riferimento al rischio da virus COVID 19. Ciò presuppone l'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, che, deve essere sempre ricordato, è esterno all'ambiente scolastico.
- ❖ Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione del periodo di volta in volta indicato che precede l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
- ❖ Qualora gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare il medico di famiglia, o il numero verde regionale.
- ❖ Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di *fragilità* saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Istituzione Scolastica in forma scritta e documentata. Per alunni in condizione di *fragilità* si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

E' opportuno qui richiamare l'attenzione sulle disposizioni da osservare in modo rigoroso a salvaguardia della propria incolumità e di quella dei terzi:

1. Rigoroso rispetto delle indicazioni del docente relativamente alle norme di distanziamento, di prevenzione e sicurezza;
2. indossare la mascherina del tipo chirurgico e procedere alla igienizzazione delle mani tramite apposito dispensatore di gel messo a disposizione della Istituzione Scolastica all'ingresso
3. Rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
4. Dopo essere entrati in aula gli alunni prendono posto al proprio banco e potranno togliere la mascherina soltanto se rimarranno in posizione statica e rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime boccali

INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTO IRROGATORE
<p><u>All'atto dell'ingresso nell'Edificio Scolastico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata immediata comunicazione al personale addetto alla accoglienza e al docente di eventuali stati di malessere riconducibili al COVID-19. • mancato rispetto delle indicazioni del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19 • mancato indosso della mascherina; • indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca; • mancata igienizzazione delle mani con apposito distributore di gel igienizzante messo a disposizione; • Mancata adozione del distanziamento fisico di almeno un metro dai compagni; 	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione;</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 15 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni emanate;</p>	<p>DOCENTE anche su segnalazione del personale ATA</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>
<p><u>All'interno dell'Edificio Scolastico e fuori dell'aula</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto delle indicazioni del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19; • mancato rispetto della segnaletica se esistente; • mancata adozione del distanziamento fisico di almeno un metro dai compagni; • Non evitare il contatto fisico con i compagni; • mancato indosso della mascherina o indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca 	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione;</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 10 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni emanate;</p>	<p>DOCENTE anche su segnalazione del personale ATA</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p><u>In aula:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto delle indicazioni del docente e del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19 • mancato indosso della mascherina o indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca in caso di spostamento dal proprio banco; • mancata igienizzazione delle mani con apposito distributore di gel igienizzante 	<p>A. ANNOTAZIONE sul registro di classe. convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 10 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni</p>	<p>DOCENTE anche su su segnalazione del personale ATA</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>

<p>messo a disposizione prima e dopo l'utilizzo degli strumenti di uso comune (cancellino, pennarelli e quant'altro, nonché computer o altri devices)</p>	<p>emanate</p>	
--	----------------	--

Se le infrazioni sono commesse in GRUPPO la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 20 giorni.

Nei casi di recidiva si applica sempre l'ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e la esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale;

Art. 9 – Organo di Garanzia Regionale

La competenza a decidere sulle impugnazioni contro le violazioni dello Statuto spetta all'Organo di garanzia regionale che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni.